

VII. 27 DICEMBRE 1854:
UNA LEZIONE DI DIRITTO

Relazione Cadorna

Un mese dopo la presentazione del progetto di legge Cavour-Rattazzi, la Camera è chiamata ad ascoltare la relazione di una Commissione appositamente incaricata di approfondire i «fondamenti giuridici» della proposta legislativa.

La Commissione, che delibera all'unanimità e tiene a sottolinearlo, precisa subito che il progetto non viola nessuno dei principi basilari dello Statuto: né l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, né il diritto di libera associazione, né quello di proprietà privata, né tantomeno l'autonomia del potere spirituale. La legge, insomma, è perfettamente costituzionale e la Commissione ne dà dimostrazione per bocca del proprio relatore.

L'argomentazione sembrerebbe basarsi su un presupposto «semantico»: occorre stabilire che cosa si debba esattamente intendere per «comunità religiosa». La Commissione definisce comunità religiosa un ente morale che non esiste in natura e che non può pertanto arrogare la pretesa di possedere dei diritti naturali

Se un ente morale non esiste in natura, chi gli rende l'esistenza? Lo Stato. Padre delle comunità religiose è lo Stato; è lui che le ha create e ha loro conferito alcuni diritti, che, di conseguenza, potranno essere revocati qualora lo Stato dovesse deciderlo per buoni motivi. Lo Stato crea, lo Stato può distruggere quello che ha creato.

Definite le corporazioni religiose in questo modo, non c'è dubbio sulla costituzionalità della legge. Solo che i benedettini, i francescani, i domenicani, i carmelitani... non sono stati affatto creati dallo Stato di Sardegna. Frati e monaci dei diversi ordini non hanno per padre né Vittorio Emanuele, né Carlo Alberto, né Emanuele Filiberto, o qualcun altro regnante di casa Savoia, e tanto meno i rappresentanti della «pubblica opinione» che, lungi dall'averli «creati», se li sono trovati esistenti da secoli quando non da più di mille anni.

La Commissione prescinde volutamente dalla realtà dei fatti e si pone su un piano di onnipotenza. Lo attesta il linguaggio con cui si esprime: in mezza colonna di pagina 1641 degli Atti parlamentari, la parola «creazione» (usata per caratterizzare la funzione dello Stato) compare ben quattro volte. La Commissione sostiene per di più che lo Stato, «coll'azione propria», conserva nell'esistenza quanto ha creato.

Per descrivere i compiti e le funzioni dello Stato, i deputati si servono della stessa terminologia che una tradizione millenaria ha utilizzato per caratterizzare l'azione divina.

Questo Stato onnipotente scambia per creazioni proprie le creazioni del popolo cristiano.

Nel suo lavoro di definizione giuridica, la Commissione introduce una radicale separazione fra ambito temporale, di competenza dello Stato, e ambito spirituale, di stretta competenza dell'individuo.

Che cosa intendono i deputati quando parlano di «vita spirituale»? I parlamentari riconoscono il diritto dei cittadini «d'adunarsi pacificamente per qualsivoglia scopo religioso, politico od economico», e intendono salvaguardare «diritti civili o politici» dei singoli componenti le comunità: se ne deduce che per vita spirituale intendano esclusivamente quella che ognuno conduce a casa sua, nel privato della propria coscienza oppure insieme ad altri, ma altri intesi come somma algebrica di più individui, mai come collettività, alla quale si nega nel modo categorico la legittimità di un'esistenza autonoma. Questo è quanto lo Stato sabaudo intende per «affare spirituale» e quanto è disposto a rispettare: ci troviamo agli antipodi di ciò che è stato legiferato nel diritto romano, prima, e nel diritto romano-cristiano, poi, dove si è sempre

consentito a gruppi di individui di vivere insieme come un corpo, secondo regole proprie ispirate dalla propria fede e dalla propria ricerca di Dio.

Tale drastica ghettizzazione della dimensione spirituale non costituisce solo un ribaltamento delle norme giuridiche fino ad allora vigenti; è la più ferma negazione della Rivelazione giudaico-cristiana. Il Dio di Israele, infatti, si rivolge sempre a un popolo: Israele è un popolo, la Chiesa che lo continua è un popolo. Quando Dio chiama un individuo e gli conferisce dei carismi, lo fa in favore di un popolo. Ridurre la vita spirituale a pura dimensione individuale equivale a operare una vera e propria rivoluzione rispetto alle millenarie tradizioni di fede e di storia filosofico-teologico-giuridico-politica del popolo cristiano e di tutto l'Occidente.

Siffatto progetto di legge, presentato come una semplice esigenza di modernità, rappresenta in realtà una grave rottura con la tradizione cattolica, mentre si ricollega a precedenti nel mondo protestante dove, tre secoli addietro, i governanti hanno espropriato in proprio favore i beni della Chiesa e delle comunità religiose.

Coerente con la propria visione del mondo la Commissione afferma: «Noi fummo unanimi nel riconoscere che il presente progetto non implicava veruna immischiatura del potere civile in affari spirituali, essendoché esso provvegga intorno a comunità ed a stabilimenti ecclesiastici, soltanto per rispetto alla loro civile esistenza, ed ai beni e diritti meramente temporali, che a questa civile personalità si connettono».

Reintroducendo la frattura spirito-corpo che il cristianesimo ha del tutto superato, i legislatori piemontesi ripropongono l'idea di un uomo radicalmente scisso: in lui la dimensione terrena prende con decisione il sopravvento, a scapito della dimensione spirituale che riguarda solo i singoli nella loro pudica e privata interiorità: l'ambito spirituale viene relegato ai margini, nascosto e, disincarnato, perde ogni sostanza.

Nello stabilire «per legge» questa dualità rigida e meccanica tra spirito-corpo negata dal cristianesimo, i parlamentari sardi danno solo in apparenza valore e autonomia all'ambito spirituale; in realtà si crea un uomo tutt'altro che spirituale, tutt'altro che libero, schiavo dei capricci, delle leggi, delle imposizioni dell'autorità che presiede all'aspetto materiale della vita (che in questa prospettiva colma la totalità della vita): un uomo schiavo dello Stato.

Libera Chiesa in libero Stato

Con questa lezione di diritto il Parlamento subalpino tenta di risolvere una volta per tutte il conflitto che da millecinquecento anni oppone la Chiesa allo Stato. Cardine di questa manovra è la teorizzazione di una netta separazione tra l'ambito spirituale e l'ambito temporale: i deputati pensano che essendo i rispettivi campi di influenza radicalmente separati, Stato e Chiesa non dovranno più incrociarsi e intralciare l'uno le azioni dell'altra. Dal momento che allo Stato appartiene solo, ma tutto, l'ambito temporale e che all'individuo appartiene solo, ma tutto, l'ambito spirituale, viene eliminata drasticamente la possibilità di qualsiasi conflitto di competenza, «Libera Chiesa in libero Stato», si dirà, infatti, autorevolmente.

In realtà, i liberali piemontesi mettono fine al conflitto fra la Chiesa e lo Stato ricorrendo alla cancellazione di uno dei due poli del binomio: la Chiesa. Quando parlano di autonomia dello spirituale i deputati si riferiscono sempre ed esclusivamente all'individuo e alla sua coscienza privata, mai alla Chiesa come «corpo», mai alla Chiesa come «popolo di Dio».

«Libera Chiesa» è quindi un'espressione che da un punto di vista sostanziale non ha senso; liberi, si intendono solo gli individui; liberi di pensare in materia di fede come credono opportuno. Il binomio Chiesa-Stato viene sostituito dal binomio Individuo-Stato e il conflitto millenario fra i due poteri non è certamente risolto: viene solo decretata, e in forma legale, la scomparsa di uno di essi.

Solo che quando lo Stato ha di fronte a sé la Chiesa, e viceversa, i due poteri si limitano a vicenda perché si bilanciano; quando lo Stato ha di fronte a sé solo l'individuo, da un lato resta lo Stato con tutta la sua forza, dall'altro l'individuo con tutta la sua debolezza.

Con la negazione della legittimità della Chiesa in quanto corpo sociale non c'è più alcun potere che controbilanci quello, veramente assoluto, che viene ad acquisire lo Stato.

Lo Stato occidentale, concepito dal diritto romano e dalla tradizione pluralista cristiana, mantiene pur fra mille frizioni, lotte e bracci di ferro con la Chiesa, una posizione di rispetto per l'alterità del mondo della fede. Dopo la rivoluzione luterana, passando per lo snodo della Rivoluzione Francese, con la dissoluzione del binomio spirito-corpo e la teorizzazione dell'irrilevanza della Chiesa quale soggetto sociale, lo Stato perde l'unico interlocutore che poteva limitarne le pretese e cede inevitabilmente alla tentazione di credere nella propria onnipotenza.

«Lungi dallo spingere sino alle ultime conseguenze...»

Quali conseguenze pratiche i deputati deducono dai principi giuridici che hanno esposto?

La Commissione, ricordando l'articolo 433 del Codice civile che definisce beni della Chiesa quelli che «appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici», conclude che tutti i beni dei corpi morali appartengono legittimamente allo Stato. Dunque, i beni dei frati e dei monaci sono, per definizione, beni dello Stato.

Per quanto riguarda gli individui che vivono e fruiscono di quei beni, viene stabilita una pensione differenziata a seconda dell'età. Gli importi previsti vanno da un massimo di 800 lire per chi ha superato i settant'anni, a un minimo di 240 per chi ne ha meno di trenta: tenendo presente che il Regio decreto del 31 agosto 1853 patrocinato da Boncompagni considera 1000 lire il reddito minimo da corrispondere a ogni parroco, giustamente Jemolo afferma che «alla base della legge c'era anche il desiderio di colpire le associazioni religiose, ostili al nuovo ordine di cose più che non fosse il clero secolare».

Nel tracciare un bilancio del proprio lavoro, la Commissione sostiene di aver deliberato con grande saggezza e moderazione: «Lungi dallo spingere sino alle ultime loro conseguenze giuridiche i principii sopra stabiliti».

Anche la Commissione (come i ministri firmatari il progetto di legge: «Il Governo potrebbe anche nel seguito disciorre le comunità eccettuate dalla soppressione») apre la porta al futuro e ad altre successive più radicali applicazioni dei principi giuridici appena definiti.

Perché la Commissione non elenca anche vescovadi e parrocchie, con i relativi beni, nell'ambito dei corpi religiosi da sopprimere? Si dà per scontato che quanto l'art. 433 del Codice civile non definisce espressamente proprietà della Chiesa, appartenga allo Stato: una volta accettati i presupposti teorici fatti propri dai deputati, è inevitabile l'estensione dei provvedimenti in esame anche a vescovadi e a parrocchie.

La Commissione, infatti, dichiara di ritenere giuridicamente di proprietà degli individui solo quei beni che gli appartengono per diritto naturale: ebbene, anche se vescovi e parroci non hanno fatto voto di povertà e possono essere legittimamente proprietari di qualcosa, è evidente che posseggono i beni della Chiesa in virtù non della loro persona, ma della personificazione dell'unità del popolo cristiano che rappresentano. Se, quindi, i liberali non traggono tutte le conseguenze pratiche dalle premesse teoriche che fanno proprie (se non espropriano, cioè, i beni dei vescovadi e delle parrocchie insieme a quelli degli ordini religiosi), ciò dipende solo da considerazioni contingenti di opportunità e praticabilità politica.

A conferma di quanto stiamo sostenendo valgano le parole di Boncompagni che, aprendo alla Camera la discussione sul progetto di legge, dice: «Io avrei voluto che lo Stato mettesse fin d'ora

la mano sopra tutti i beni ecclesiastici». Subito dopo però aggiunge: «Voi non potreste privare i parroci senza cozzare vivamente colle abitudini, colle affezioni della nostra popolazione». Se i liberali non hanno messo subito mano a tutte le proprietà della Chiesa, è solo perché hanno avuto paura della reazione popolare.

Liberali e libertà

L'azione politica liberale si esplica tutta in funzione della libertà.

Che cosa intendono i liberali quando parlano di libertà?

A partire dalla Rivoluzione Francese, che fa della libertà il proprio manifesto, il concetto di libertà assume una connotazione diversa dai secoli passati, in polemica con la tradizione giudaico-cristiana. Per libertà non si intende più la prerogativa dell'uomo che, se vuole, può ribellarsi a Dio e operare il male; non si intende più la possibilità drammatica di scegliere in modo assoluto fra bene e male: concezione questa di una libertà piena e radicale che rende l'uomo responsabile delle proprie azioni di fronte a Dio e di fronte agli altri uomini. Per libertà si intende ora la possibilità di scelta fra diverse opzioni tutte equivalenti e che stanno, da un punto di vista oggettivo, tutte sullo stesso piano.

Se da un punto di vista soggettivo si facilita apparentemente la vita di tutti i giorni (si sostiene infatti implicitamente — anche qui in polemica con la Rivelazione - che non c'è niente di drammatico, niente di definitivo, nelle scelte che ognuno si trova a fare: scelte svuotate per definizione di un «valore» assoluto, e che non comportano la salvezza o la condanna di nessuno), a ben guardare, questa equipollenza delle scelte pone l'uomo «libero» in una situazione di totale impotenza, perché nessuna delle azioni che compie ha senso nell'accezione piena del termine. La vita del singolo e le sue scelte finiscono per assumere una connotazione di relatività e di indifferenza. Indifferenza che diventa assoluta in relazione alla collettività. Infatti, la libertà così intesa, oltre a privare l'uomo della propria dignità dato che gli toglie la responsabilità delle proprie azioni, lo priva anche dell'incidenza delle stesse sul resto della collettività e quindi lo isola, lasciandolo drammaticamente solo.

Solo con la propria irrilevanza esistenziale. Solo con la propria «libertà».

È paradossale, ma questo tipo di libertà si sposa perfettamente con uno Stato invadente e onnicomprensivo, che diventa il nuovo soggetto delle scelte di valore sottratte all'individuo.

Lo Stato liberale, infatti, compie scelte assolute. Scelte che vengono imposte a tutti perché buone in senso assoluto, o perché considerate tali dai «liberali». In uno Stato liberale l'unico soggetto veramente «libero» è lo Stato medesimo.

Non stupiscono più le leggi eversive di cui stiamo analizzando la genesi.